

**70**<sup>o</sup> Congresso  
Nazionale



**Noi, orgogliosamente  
Medici di Famiglia**

fiducia innovazione  
competenza organizzazione

**6 - 11 ottobre 2014**

Forte Village  
Santa Margherita di Pula

**#orgogliosamentemmg**

**L'informaticizzazione  
della certificazione  
medica**

**Tra trasparenza e  
riservatezza**

**Certificazione medica:  
Regole da conoscere e miti da  
sfatare in tema di Privacy,  
deontologia e  
informatizzazione**

**Lia De Zorzi**

70<sup>o</sup> Congresso Nazionale



**Noi, orgogliosamente  
Medici di Famiglia**  
fiducie innovazione  
competenza organizzazione

**6 - 11 ottobre 2014**  
Forte Village  
Sara Margherita di Pisa



DECRETO LEGISLATIVO n. 196 del 30.06.2003

CODICE

IN MATERIA DI  
**PROTEZIONE DEI**  
**DATI PERSONALI**

## *Entrata in vigore e norme abrogate*

---

- Emanato con Decreto Legislativo 30.06.2003 (G.U. 29.07.03)
- In vigore dal 01.01.2004
- Sostituisce la Legge n. 675/1996 e successive disposizioni modificative ed integrative

## *Che cosa disciplina il Codice*

---

Disciplina il trattamento dei dati personali, al fine di garantire che lo stesso si svolga nel **rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali**, nonché nella **dignità dell'interessato**, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 comma 1)

## *Definizioni nel Codice*

(art. 4)

- f) "**titolare**", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) "**responsabile**", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "**interessato**", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali

## *Diritti nel Codice*

(art. 7)

---

### Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

*Omissis...*

## *...in particolare*

*il Codice* disciplina i diritti riconosciuti come inviolabili e fondamentali della persona dall'art. 2 della Costituzione, ossia:

---

- **Il diritto alla riservatezza:** vale a dire il diritto da ognuno esercitabile per mantenere libera da ingerenze esterne la propria vita
- **Il diritto all'identità personale:** ossia il diritto da ognuno esercitabile per utilizzare in via esclusiva il proprio nome e gli altri elementi identificativi della propria persona



## *Quali sono i dati personali*

Dato personale è qualunque informazione che consenta di individuare con certezza un soggetto in modo diretto o indiretto.

---

Il Codice individua le seguenti categorie di **DATI PERSONALI**:

- **dati identificativi** i dati immediatamente associati ad una persona determinata
- **dati identificabili** i dati che non essendo immediatamente associati a persona determinate necessitano di un "ragionevole sforzo" per essere conosciuti
- **altri particolari dati** sono quelli previsti dall'art. 17 del Codice
- **dati comuni** sono tutti i restanti dati personali

*...dei dati personali*

## Il Codice enuncia tra i dati personali:

---

- *I DATI SENSIBILI* (art. 4 comma 1, lettera d) i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
- *I DATI GIUDIZIARI* (art. 4 comma 1, lettera e) i dati idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato

## *...dei dati sensibili*

La definizione di dati sensibili deve ritenersi esclusiva in quanto sono considerati tali solo quelli specificamente indicati all'art. 4 comma 1, lettera d) del Codice, indipendentemente dal carattere di riservatezza o di particolare rilevanza che un individuo, o il senso comune, può attribuire ad altre tipologie di dati.

A tutela della sicurezza dei dati sensibili sono imposte misure particolarmente rigide sia per quanto riguarda i presupposti di legittimazione al trattamento e alla comunicazione e diffusione sia con riferimento alle misure tecniche, organizzative e logistiche da adottare per il loro trattamento e per la loro conservazione.

## *...dei dati giudiziari*

---

Rientrano in questa fattispecie i dati previsti dall'art. 4 comma 1, lettera e) del Codice, ossia quei dati idonei a rivelare le iscrizioni al casellario giudiziario in materia penale quali ad esempio: condanna penale, dichiarazione di abitualità nel reato, pene accessorie, ecc.

Anche tali dati sono tutelati, sotto il profilo della sicurezza, con apposite misure organizzative e gestionali

## *...dei dati particolari*

E' una categoria di dati prevista dall'art. 17 del Codice intermedia tra i dati sensibili e i dati comuni.

---

**... dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare...**

(ad esempio: sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici)

Il loro trattamento è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato ove prescritti dal Garante

## *...della banca dati*

... "qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti" art. 4 comma 1, lettera p)

---

Sono pertanto da considerarsi "banca dati" non solo la raccolta di dati informatizzata ma **tutte le raccolte di dati personali a prescindere dallo strumento usato per il trattamento dei dati**, comprendendo anche strumenti di archiviazione quali i supporti audiovisivi, ottici, fotografici e le raccolte cartacee.

Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, sono rilevanti non solo le banche dati ufficiali ma ANCHE le semplici raccolte di dati personali finalizzate all'ordinaria gestione dell'attività amministrativa

## Trattamento dei dati personali

Si considera "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti [art. 4 comma 1 lettera a) ]

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. la raccolta,      | 9. il raffronto,       |
| 2. la registrazione, | 10. l'utilizzo,        |
| 3. l'organizzazione, | 11. l'interconnessione |
| 4. la conservazione, | 12. il blocco,         |
| 5. la consultazione, | 13. la comunicazione,  |
| 6. l'elaborazione,   | 14. la diffusione,     |
| 7. la modificazione, | 15. la cancellazione   |
| 8. la selezione      | 16. e la distruzione   |

di dati anche se non registrati in una banca dati

La riservatezza dei dati è sempre tutelata  
indipendentemente dalle modalità di gestione

## *La comunicazione e la diffusione*

[art. 4 comma 1 lettere l) e m) ]

- **LA COMUNICAZIONE** è l'operazione che consiste nel portare dati personali a conoscenza di uno o più soggetti determinati (identificabili in modo univoco e determinato) diversi dall'interessato cui i dati stessi si riferiscono, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione per la consultazione

*Non si considera comunicazione lo scambio di dati tra strutture interne dell'amministrazione o tra queste ultime e soggetti esterni individuati come responsabili o incaricati del trattamento nell'ambito di attività in outsourcing o in base ad atto convenzionale*

- **LA DIFFUSIONE** è operazione di trattamento che consiste nel portare dati personali a conoscenza di soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione per la consultazione

*Tipica forma di diffusione è quella che si realizza tramite registri o albi pubblici*



## *Principi applicabili ai Dati Sensibili Soggetti pubblici (art. 22)*

- I soggetti pubblici possono trattare solo dati sensibili e giudiziari indispensabili a svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa **Comma 3**
- I dati sensibili contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente intellegibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità **Comma 6**
- I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi **Comma 8**

## *Principi applicabili ai Dati Sensibili*

### *Soggetti pubblici (art. 22)*

- 
- 4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato (vedi art. 4 lett. i).
  - 5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. **Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti.** I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

## *Principi applicabili ai Dati Sensibili Soggetti pubblici (art. 22)*

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati **separatamente** da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro **utilizzo**. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, **i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità** per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

## *Garanzia per i Dati Sensibili Privati o Enti economici (art. 26)*

- Di norma i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal codice, nonché dalla legge e dai regolamenti
- Il comma 4 dell'art. 26 individua i casi in cui i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza il consenso dell'interessato, previa autorizzazione del Garante
- Il comma 5 sancisce che i dati idonei a rivelare lo stato di salute di un soggetto non possono essere diffusi

# comma 4 dell'art. 26

Quando il trattamento è:

---

- effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo
- necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo
- necessario per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere
- necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
- per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro

## Art. 78. *Informativa del medico di medicina generale o del pediatra*

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3<sup>(3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.)</sup>, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

- a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
- b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
- c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;
- d) fornisce farmaci prescritti;
- e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:

- a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
- b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
- c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.



## ALLEGATO B - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza

- INDIVIDUA LE MODALITA' TECNICHE DA ADOTTARE A CURA DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE OVE DESIGNATO E DELL'INCARICATO, IN CASO DI TRATTAMENTO CON O SENZA STRUMENTI ELETTRONICI
- LE MODALITA' IN PRESENZA DI TRATTAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI SONO:
  - **SISTEMA DI AUTENTICAZIONE INFORMATICA**
  - **SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE**
  - **ALTRE MISURE DI SICUREZZA**
  - **DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA**
  - **MISURE DI TUTELA E GARANZIA**

## *Trattamento senza l'ausilio di strumenti informatici*

In caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici le modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato sono:

- Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate
- L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili è controllato e quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o degli incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

## *Trattamento con l'ausilio di strumenti informatici*

In caso di trattamento con strumenti elettronici le modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato sono:

### Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)

Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- ~~g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;\*~~
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

## Art. 167. Trattamento illecito di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

## PRINCIPI SANCITI

---

**Artt. 3 e 112** Principio di **NECESSITÀ** del trattamento dei dati  
(presupposto di liceità)

**Art. 11. co. 1 d)** Principio di **PERTINENZA** e **NON ECCEDEENZA**

**Art. 57. co. 1 a)** ... al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla **SPECIFICA FINALITÀ** perseguita

**Art. 85. co. 4** ... il principio dell'**INDISPENSABILITÀ** dei dati di volta in volta trattati.

## Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. ....OMISSIS..

## Art. 23. (Consenso)

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

....OMISSIS..

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

## Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; ....OMISSIS..



SALVO CHE

# Norme

---

Esplicitazione della diagnosi

## **Legge 29 Febbraio 1980, n. 33 – Art. 1**

**...omissis ... l'art. 2 è sostituito dal seguente:**

**Art. 2. - Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia. ....**

## **Legge 23 Aprile 1981, n. 155**

### **Art. 15 - Certificazione di malattia**

**Con effetto dal 15 marzo 1980, nell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il secondo comma è sostituito dal seguente:**

**<<Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la Regione, e al datore di lavoro>>.**



# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

26 marzo 2008 -Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (*Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008*)

---

## Art. 7. - Definizioni

Ai fini della presente sezione si intendono:

*... omissis ...*

b)per «**certificato di malattia**», l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'art. 2, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

*... omissis ...*

# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**26 marzo 2008** - Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (*Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008*)

---

## Art. 8 - Dati del certificato di malattia telematico

La trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico comprende l'inserimento, da parte del medico, dei seguenti dati obbligatori:

- a) dati anagrafici del lavoratore;
- b) codice fiscale del lavoratore;
- c) residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia;
- d) **DIAGNOSI** e codice nosologico;
- e) data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
- f) visita ambulatoriale o domiciliare.

# Legge 53/2000 art. 4

statuisce benefici:

---

**comma 1):** "La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica";

**comma 2):** "I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.";

**comma 4):** "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI CONGEDI di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1." (*Art. 2 del DM 278/2000*)

# Garante per la protezione dei Dati personali

## Determinazione 14 giugno 2007, n° 23

Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico -

**8.6. Altre informazioni relative alla salute.** Devono essere presi in considerazione altri casi nei quali può effettuarsi un trattamento di dati relativi alla salute del lavoratore (e anche di suoi congiunti), al fine di permettergli di godere dei benefici di legge: si pensi, ad esempio, alle agevolazioni previste per l'assistenza a familiari disabili, ai permessi retribuiti e ai congedi per gravi motivi familiari.

In attuazione dei principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, in occasione di istanze volte ad usufruire dei congedi a favore dei lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità, l'amministrazione di appartenenza non deve venire a conoscenza di dati personali del congiunto portatore di handicap relativi alla diagnosi o all'anamnesi accertate dalle commissioni mediche indicate dall'art. 4 della l. 5 febbraio 1992, n. 104 (80). A tal fine, infatti, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una certificazione dalla quale risulti esclusivamente l'accertata condizione di handicap grave per opera delle commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (81).

Diversamente, per usufruire di permessi o congedi per gravi infermità o altri gravi motivi familiari, il lavoratore è tenuto per legge a produrre alla propria amministrazione idonea documentazione medica attestante le gravi infermità o le gravi patologie da cui risultano affetti i propri familiari (82).

# Casistica

---

NON ESPLICITAZIONE DELLA DIAGNOSI

➤ DL 150/2009 art 69 stato patologico connesso alla situazione di invalidità riconosciuta

➤ stato patol. art.68 L.150/2009

```
MCMAQ07          Certificati Vi@ INTERNET          MESTRE
8/09/14          Esame del certificato          8894 00
M...6 R          4I M. GO: O          A...A          1. 1961
VIA              ( ) N. 7 -          (VE)
NUM. ARCH. T     194 251 C.O. 00 TELEMAT. N. 1 .48 CERT. N. 7      89
FINE 13 4 2014  INIZIO 27 9 2013  TURNO
RILASCIO 3 3 2014 PRESENTAZIONE 3 3 2014 I,C,R, C COD.NOS.
RICOVERO/EMOD/GRAV (r/e/g) MEDICO
NOTE DIAGNOSI DL 150/2009 art 69 stato patologico connesso alla situazione di i
nvalidità riconosciuta
RECAPITO DURANTE LA MALATTIA:
cognome
indirizzo
c.a.p. 00000 comune prov
DATI RELATIVI ALL'AZIENDA:
matricola 5 05
denom. AS. TO
indirizzo V
c.a.p. 3 comune PADOVA prov PD
SETTORE 2 QUALIFICA 1 CATEGORIA PAG. DIRETTO
FAMIL. A CARICO R.TERZI/INAIL (lav.) (R/I) ACC.RESP.(S/I/A/D/C/T/P/N)
R.T./INAIL/TBC.(med.) (R/I/T) ANOMALIA (5/A)

F12 Pannello prec.          F9 storia F1 Help codice nosologico
```

## Tutele diverse a seconda degli ambiti d'interesse istituzionale di ogni singolo Ente assicuratore/ Datore.

### **1. MALATTIA INDENNIZZABILE COMUNE**

*infermità comportante incapacità lavorativa*

Il lavoratore fruisce di una copertura indennitaria della malattia *sostanzialmente* per soli **180 GG/ANNO** ha diritto alla conservazione del posto per un periodo analogo (comporto\*).

### **2. MALATTIA RETRIBUITA**

*il rischio è fissato nei contratti*

- intera retribuzione per i primi 9 mesi di assenza
- 90 % della retribuzione per i successivi 3 mesi
- 50 % della retribuzione per ulteriori 6 mesi
- non retribuito un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi )

Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di **18 MESI**.

**Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.**

**3. MALATTIA INDENNIZZABILE SPECIFICA (m. tubercolare)**

**4. MALATTIA TECNOPATICA E INFORTUNISTICA**

\*Periodo di tempo tollerato dal creditore oltre quello stabilito per l'adempimento

## **INFERMITÀ COMPORTANTE INCAPACITÀ LAVORATIVA**

- **deve comportare “incapacità lavorativa” ovvero “inidoneità al ristoro feriale” ovvero assumere rilevanza sul rapporto di lavoro sotto il profilo della “sicurezza e della prevenzione”.**
- **deve essere attuale e causalmente legata allo stato d’incapacità susseguente**
- **deve colpire il lavoratore in modo naturale, antecedente, non soggettivamente auto-procurato senza valido e lecito motivo**
- **deve essere temporanea e, pertanto, necessariamente “acuta o riacutizzata”**
- **non deve costituire rischio coperto per legge da altre forme di tutela**
- **deve essere validamente certificata**



## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 2008

### Art. 8. - Dati del certificato di malattia telematico

1. La trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico comprende l'inserimento, da parte del medico, dei **SEGUENTI DATI OBBLIGATORI**:

a) dati anagrafici del lavoratore;

b) codice fiscale del lavoratore;

c) residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia;

d) diagnosi e codice nosologico;

e) data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;

f) visita ambulatoriale o domiciliare.

## **DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009 , n. 150**

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

### **Art. 68.**

#### **Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione**

1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:  
«Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - ... *omissis* ...

### **Art. 69.**

#### **Disposizioni relative al procedimento disciplinare**

1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:

«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). -

Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). -

Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). -

Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). -

Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare). -

Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). -

Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica). -

Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il pubblico). -

# CORREZIONE

---

GIUSTO RIFERIMENTO DI LEGGE

GIUSTA COMPILAZIONE CERTIFICATO

# DPCM n. 206 del 18 dicembre 2010

## Art. 1

### Fasce orarie di reperibilità

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

## Art. 2

### Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

# Attestato di malattia telematico

Copia cartacea per il datore di lavoro

Numero di protocollo univoco del certificato (PUC)	10/11/2013	Data visita	11/11/2013
Retifica del certificato (Numero di protocollo univoco del certificato rettificato)			

## DATI DEL MEDICO

Cognome e nome		Codice Regione	120	Codice ASL/AO	103	Codice struttura ricovero	
Opera nel ruolo di:	Medico SSN <input checked="" type="checkbox"/>	Libero professionista <input type="checkbox"/>					

## DATI PROGNOSI

Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal	4/11/2013	Viene assegnata prognosi clinica a tutto il	5/11/2013
Il lavoratore dichiara di aver completato la propria attività lavorativa alla data di visita <input type="checkbox"/>			
Trattasi di:	Inizio <input checked="" type="checkbox"/>	Continuazione <input type="checkbox"/>	Ricaduta <input type="checkbox"/>
Visita:	Ambulatoriale <input checked="" type="checkbox"/>	Domiciliare <input type="checkbox"/>	Pronto Soccorso <input type="checkbox"/>
La malattia è dovuta ad evento traumatico <input type="checkbox"/>			

Patologia grave che richiede terapia salvavita <input type="checkbox"/>	Malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio <input type="checkbox"/>	Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta <input type="checkbox"/>
---	--	---

Ma.....

1. La diagnosi va comunque esplicitata perché è un obbligo di legge
2. Non va barrata alcuna casella di esenzione Visite Mediche di Controllo se non si tratta di un Dipendente Pubblico



# Casistica

---

DIAGNOSI ANOMALE





## Relazione medica

Tipo di lavoro a cui è addetto: **GIARDINIERE**

Notizie generali: **INIZIO MALATTIA 11/02**

Diagnosi del medico curante:

Anamnesi e indagini diagnostiche effettuate e loro esito: **DOLORE CON IMPOTENZA FUNZIONALE ARTO INF DX GIÀ OPERATO NEL 2011 PRESSO ORTOPEDIA PLICLINICO UMBERTO I**

Esame obiettivo: **ESITO CICATRIZIALE CAVIGLIA DX DA PREGRESSO INT.CH. EDEMA DEL GINOCCHIO +++ CON BLOCCO ARTICOLARE**

Terapia in corso e indagini da effettuare: **PLAQUINIL 1 CP LODOTRA 1 MG**

Diagnosi ad orientamento medico legale: **ESOSTOSI MULTIPLA**

Codice nosologico: **14.01.755.3**

Descrizione: **Difetto in riduzione di malformazioni dell'arto inferiore**

**Altre anomalie congenite degli arti**

CODICE SEDE	CODICE FISCALE LAV.	DATA RILASC. CERTIF.	DATA INIZIO PROGN.	DATA FINE PROGN.	DIAGNOSI
	BTRGPP6	20110225	20110127	20110313	NESSUNA NOTA.
	CLENNT6	20110303	20110303	20110305	NESSUNA NOTA.
	CLNLCN7	20110221	20110221	20110308	NESSUNA NOTA.
	CRRGPP6	20110406	20110221	20110430	NESSUNA NOTA.
	CRBPQL6	20110307	20110307	20110314	DOLOR
	DNFPLG7	20110329	20110329	20110329	ECCESSO PONDERALE
0	NTNRLB7	20110225	20110225	20110314	NOTE: ICSI
0	RDNDNL7	20110324	20110324	20110331	RIPOSO
	CRRNNT6	20110620	20100818	20110630	TRATTAMENTO MEDICO
	BRNSNT6	20110322	20110322	20110322	UTERO FIBROMATOSO
	BLDGPP7	20110301	20110301	20110312	ACCIDENTALE
	CRNRSO8	20110318	20110318	20110318	CARIE DENTARIA
0	LRTGRZ6	20110321	20110321	20110410	CONVALESCENZA
0	BNDSST4	20110307	20110307	20110317	LIMITAZIONE FUNZIONALE
	DNLNTN5	20110304	20110118	20110312	MAL. ORGANI GENITALI MASCHILI
0	MDNVCN	20110315	20110314	20110318	RICADUTA
0	MTAFNC7	20110320	20110320	20110320	RINORREA
	CRRNNT6	20110620	20100818	20110630	TERAPIA MEDICA
	DNGGNN	20110308	20110308	20110408	TRAUMATISMO.....
0	MRNRSR	20110320	20110319	20110320	GAS TRE ENTERITE

CODICE SEDE	CODICE FISCALE LAV.	DATA RILASC. CERTIF.	DATA INIZIO PROGN.	DATA FINE PROGN.	DIAGNOSI
800	CVASNT7	20110401	20110321	20110412	BRONCHITE ASMATICA??
800	CSNFNC8	20110307	20110215	20110317	BRONCHITE?
800	CVASNT7	20110321	20110321	20110331	BRONCHITE?
800	DNLCHR6	20110221	20110124	20110305	CELIACHIA E SINUSITE?
800	CSLMRA5	20110225	20110111	20110310	DEPRESSIONE?
7000	PSNSSC7	20110321	20110321	20110422	FR. 5???MC DX
800	FRRRKE9	20110325	20110325	20110325	INFLUENZA CON FEBBRE?
800	CMUMRA	20110328	20110328	20110403	INFLUENZA?
800	CPPNTL7	20110328	20110328	20110330	INFLUENZA?
800	CRBFNC6	20110323	20110323	20110325	INFLUENZA?
800	CRSTNS8	20110302	20110302	20110304	INFLUENZA?
800	CRZLNZ6	20110330	20110330	20110401	INFLUENZA?
800	CSTLCN7	20110324	20110324	20110325	INFLUENZA?
800	DGRMRA	20110221	20110110	20110302	IPERTENSIONE ARTERIOSA E DEPRESSIONE?
800	GRZFCL4	20110415	20110321	20110502	IPERTENSIONE E DIABETE?
800	DBNRRT7	20110318	20110316	20110323	LOMBALGIA?
800	CSSGNR7	20110221	20110110	20110302	LOMBOSCIATALGIA?
800	GRZRSN6	20110321	20110321	20110404	LOMBOSCIATALGIA?
800	CVACRB5	20110420	20110321	20110428	POSTUMI OPERATORI?
800	GRZSLV6	20110311	20110311	20110320	PSICOSI CRONICA?
800	DDARST6	20110221	20110120	20110320	SINDROME ANSIA DEPRESSIVA?
800	DLEGNS5	20110315	20110223	20110324	TIROIDITE?
800	GRZSNT7	20110221	20110221	20110302	TIROIDITE?

CODICE SEDE	CODICE FISCALE LAV.	DATA RILASC. CERTIF.	DATA INIZIO PROGN.	DATA FINE PROGN.	DIAGNOSI
	BLLGNN7	20110322	20110322	20110405	CISTI SEBACEA GUANCIA SIN.
7	GNTMRZ6	20110315	20110315	20110315	CONTROLLO CLINICO
	CVNGUO9	20110329	20110329	20110329	DIABETE
	DLLRRT83	20110210	20110210	20110310	ESITI DI INTERVENTO CHIRURGICO
	BTANNA6	20110223	20110202	20110308	IN CURA PRESSO DIS SAN N.06 DI CERVINARA
	BNTRHL8	20110310	20110223	20110324	MAL. DEL SANGUE/ORG. EMOP.
	CMPCRNI	20110304	20110223	20110313	OSTEOARTROSI
	CNIGPP7	20110301	20110301	20110330	OSTEOARTROSI
	CRBRSL5	20110228	20110228	20110314	PATOLOGIA DEL RACHIDE
	DLRMDL6	20110318	20110117	20110331	PATOLOGIA DEL RACHIDE
	DNSRSO6	20110331	20110331	20110414	PATOLOGIA DEL RACHIDE
	ZCCFNC5	20110321	20110320	20110331	PORTATORE DI CATETERE
	GRZRFL6	20110228	20110107	20110309	POSTUMI OPERATORI CAPITELLO RATEALE
	GRZVCN6	20110331	20110330	20110427	PREGRESSO INTERV. CHIR.
	CSLGPP5	20110318	20110318	20110405	PSORIASI
	DGRNNA6	20110221	20110221	20110302	VARICI ARTI INFERIORI
	CRCMGR	20110321	20110321	20110330	U.M. 23/08/2010 DPP 30/05/2011
	CRVRSO6	20110120	20110120	20110308	40A SETTIMANA

# Casistica

---

Veridicità delle dichiarazioni rese:  
Falsità in atti

**CASS. PEN., SEZ. I, 18-01-1995.**

In tema di reati di falso, dalla categoria degli atti pubblici - cioè di quegli atti provenienti da coloro ai quali la legge attribuisce pubbliche funzioni, redatti nell'esercizio di tali attribuzioni e destinati, sin dall'origine, a far prova nei rapporti giuridici - vanno distinti i certificati e le autorizzazioni amministrative, per i quali il legislatore ha previsto, in caso di falsificazione, autonome figure di reato; in particolare, i certificati sono atti che, pur provenendo da pubblici funzionari e pur essendo destinati anch'essi alla prova, o hanno natura di documenti «secondari» o «derivati», perché contengono dichiarazioni di scienza (cioè l'attestazione di fatti e dati che sono noti al pubblico ufficiale in quanto provengono da altri documenti ufficiali o dalle sue conoscenze tecniche), ovvero implicano giudizi e valutazioni che, come tali, non possono essere oggetto di documentazione fidefaciente; le autorizzazioni amministrative, invece, sono atti che documentano quei negozi di diritto pubblico i quali rimuovono, temporaneamente o permanentemente, i limiti imposti dalla legge all'esercizio di un diritto soggettivo o a determinate attività dei singoli (fattispecie relativa a certificato rilasciato da medico convenzionato con usl, riconosciuto titolare di pubbliche funzioni nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sia pure in virtù di negozio di natura privatistica; tale certificato riveste qualità di **ATTO PUBBLICO** per quelle parti concernenti la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e le attestazioni relative all'attività svolta - visita medica - nonché ai fatti avvenuti in sua presenza - presentazione del paziente - o da lui rilevati - eventuali sintomi - ma non anche per la parte relativa al giudizio diagnostico e prognostico, che ha natura di certificato, sia perché è basato sulle conoscenze scientifiche del pubblico ufficiale, sia perché costituisce una valutazione dei fatti accertati, insuscettibile di documentazione fidefaciente; alla stregua di queste considerazioni, la suprema corte ha ritenuto che l'eventuale **FALSITÀ DELLA DIAGNOSI MEDICA** è sussumibile nella figura di reato di cui all'art. 480 c.p. e non in quella di cui all'art. 479 stesso codice).

**CASSAZIONE PENALE SEZ. VI, 20 febbraio 1998, n. 548**

*.. omissis ...*

**l'incaricato di medicina generale** per convenzione intercorsa con la Unità Sanitaria Locale è **pubblico ufficiale**, in quanto svolge sicuramente funzioni pubbliche, concorrendo a formare e manifestare, con esercizio di poteri autoritativi e certificativi, la volontà della Pubblica Amministrazione .....

*omissis ...*

---

### **Art. 489 – *Uso di atto falso***

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, **ridotte di un terzo.**

Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. (REATO COMUNE)

CASSAZIONE PENALE SEZ. VI, 20 febbraio 1998, n. 548

.. *omissis* ...

**l'incaricato di medicina generale** per convenzione intercorsa con la Unità Sanitaria Locale è **pubblico ufficiale**, in quanto svolge sicuramente funzioni pubbliche, concorrendo a formare e manifestare, con esercizio di poteri autoritativi e certificativi, la volontà della Pubblica Amministrazione .....

*omissis* ...

**Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici**  **FATTI DI CONTESTO**

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 (se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da **tre a dieci anni**).

**Art. 480 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative**

  
**DIAGNOSI**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da **tre mesi a due anni**.



## INTERNET

- scambio di informazioni,
- accesso alle grandi banche dati,
- esecuzione di transazioni e disposizioni finanziarie,
- ideazione e creazione di nuove attività professionali.

---

# Polizia postale e delle comunicazioni



È in questo scenario che nasce, con legge 1° aprile 1981, n. 121 - Riforma dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, la polizia Postale e delle Comunicazioni (art. 5), quale "specialità" della Polizia di Stato all'avanguardia nell'azione di prevenzione e contrasto della criminalità informatica e a garanzia dei valori sanciti dall'art. 15 della Costituzione della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni forma di comunicazione.

Nel 1996 il Nucleo Operativo di Polizia delle Telecomunicazioni (N.O.P.T.), preludio di una vasta riorganizzazione di tutta la Specialità: il Decreto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 1998 istituisce il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni che ha raccolto le risorse del N.O.P.T. e della divisione polizia postale ed è divenuto organo centrale del ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni con successivo Decreto Interministeriale del 19 gennaio 1999.

La polizia delle Comunicazioni è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 20 compartimenti, con competenza regionale, e 81 sezioni con competenza provinciale, coordinati a livello centrale dal Servizio Polizia delle Comunicazioni ed è punto di contatto dell'Italia con gli uffici di polizia dei Paesi aderenti al G8 e che si occupano di crimini informatici.